



BANCA CENTRALE EUROPEA  
EUROSISTEMA

## **Parere della Banca centrale europea**

**del 7 settembre 2011**

### **in merito alla ratifica da parte dell'Italia delle modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e all'aumento delle quote (CON/2011/68)**

#### **Introduzione e base giuridica**

Il 10 agosto 2011 la Banca centrale europea (BCE) ha ricevuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze italiano una richiesta di parere in merito a un disegno di legge concernente la ratifica da parte dell'Italia delle modifiche (la «modifica») allo statuto del Fondo monetario internazionale («FMI») e l'aumento della quota di partecipazione dell'Italia nel FMI (di seguito il «disegno di-legge»).

La BCE è competente a formulare un parere in virtù degli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo trattino, della Decisione 98/415/CE, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative<sup>1</sup>, in quanto l'articolo proposto riguarda la Banca d'Italia. Conformemente al primo periodo dell'articolo 17.5 del regolamento interno della Banca centrale europea, il Consiglio direttivo ha adottato il presente parere.

#### **1. Finalità del disegno di legge**

1.1 Il 15 dicembre 2010, il Consiglio dei governatori del FMI ha adottato la Risoluzione n. 66-2, in merito alla «quattordicesima revisione generale delle quote e riforma del Consiglio di amministrazione» che propone una modifica allo statuto. La modifica contiene due categorie di disposizioni. La prima categoria di disposizioni prevede che tutti i Direttori esecutivi nel Consiglio di amministrazione siano eletti dai membri del FMI. La seconda categoria di disposizioni ha ad oggetto la revisione generale delle quote, per cui l'aumento delle quote non diverrà effettivo finché non si siano avverate specifiche condizioni<sup>2</sup>. In conseguenza all'aumento delle quote, avrà luogo una revisione degli accordi di prestito bilaterali («*New Arrangements to Borrow*», *NAB*), con la possibilità di una loro riduzione.

---

<sup>1</sup> GU L 189, 3.7.1998, pag. 42.

<sup>2</sup> Le condizioni specifiche di cui è necessario l'avveramento sono le seguenti: 1) i paesi membri aventi non meno del 70% delle quote abbiano acconsentito per iscritto all'aumento della loro quota, 2) la citata modifica, riguardante la struttura del Consiglio di amministrazione del FMI sia entrata in vigore, e 3) la modifica proposta dello statuto approvata ai sensi della Risoluzione del Consiglio dei governatori n. 63-2 sia entrata in vigore

1.2 Ai sensi del diritto italiano<sup>3</sup>, la ratifica di trattati internazionali che importino oneri alle finanze o modifiche di leggi in vigore deve essere autorizzata con legge dal Parlamento. Gli articoli 1 e 2 del disegno di legge autorizzano la ratifica della modifica e danno l'ordine di esecuzione della stessa nell'ordinamento italiano. Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge autorizzano il governo a effettuare il versamento dell'aumento della quota dell'Italia, e ad avvalersi a tal fine della Banca d'Italia. In particolare, a seguito dell'aumento complessivo delle quote deciso dal Consiglio dei governatori del FMI, il disegno di legge autorizza il ministero a versare, avvalendosi della Banca d'Italia, l'importo dell'aumento proposto della quota dell'Italia da 7882,3 milioni di DSP a 15070 milioni di DSP. L'articolo 5 del disegno di legge rinvia a una convenzione tra il ministero e la Banca d'Italia<sup>4</sup>, per regolare i rapporti bilaterali tra i due enti derivanti dalla partecipazione dell'Italia al FMI. L'articolo 6 prevede le modalità necessarie di copertura delle spese derivanti dal versamento.

## **2. Osservazioni di carattere generale**

2.1 L'articolo 4 del disegno di legge autorizza il ministero ad effettuare i versamenti relativi all'aumento della quota, e ad avvalersi a tal fine della Banca. La BCE nota che la formulazione di tale articolo è cambiata nel corso della procedura parlamentare, al fine di includere l'obbligo per il ministero di fornire alla Banca d'Italia delle garanzie volte a coprire ogni rischio connesso ai versamenti al FMI effettuati dalla Banca d'Italia per conto del governo italiano. La BCE osserva che la nuova formulazione è intesa a tutelare la Banca d'Italia da ogni rischio connesso a tali versamenti.

2.2 Come notato in numerosi pareri della BCE<sup>5</sup>, i compiti svolti da una banca centrale devono essere rispettosi del divieto di finanziamento monetario di cui all'articolo 123 del Trattato e al Regolamento del Consiglio (CE) n. 3603/93 del 13 dicembre 1993 che precisa le definizioni necessarie all'applicazione dei divieti enunciati agli articoli 104 e 104 b, paragrafo 1 del Trattato<sup>6</sup>. In virtù dell'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 3606/93, il finanziamento da parte delle banche centrali nazionali degli impegni assunti dal settore pubblico nei confronti del FMI non è considerato come facilitazione creditizia ai sensi dell'articolo 123 del Trattato. La BCE rileva quindi che ogni eventuale pagamento da parte della Banca d'Italia dell'aumento proposto della quota di partecipazione dell'Italia nel FMI risulta conforme all'articolo 7 del Regolamento (CE) n. 3603/93 e non viola il divieto di finanziamento monetario.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 7 settembre 2011.

[firmato]

*Il Presidente della BCE*

Jean-Claude TRICHET

---

<sup>3</sup> Articolo 80 della Costituzione italiana.

<sup>4</sup> Convenzione tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Banca d'Italia, del 10 dicembre 2007, approvata e resa esecutiva con decreto ministeriale n. 127093 del 28.12.2008.

<sup>5</sup> Si vedano i pareri della BCE: CON/1997/16, CON/2005/29, CON/2009/5, CON/2009/33, CON/2009/35, CON/2009/41, CON/2009/100, CON/2010/13, CON/2010/15, CON/2010/22, CON/2010/40, CON/2010/74, CON/2011/10. Tutti i pareri sono accessibili al sito internet della BCE, all'indirizzo: [www.ecb.europa.eu](http://www.ecb.europa.eu).

<sup>6</sup> GU L 332 del 31.12.1993, pag. 1.